



Manovra finanziaria 2006: i provvedimenti per il Terzo Settore

di Sandro Massi e Carlo Mazzini*

La legge finanziaria 2006 è composta da un articolo unico di 612 commi e prevede diverse disposizioni che interessano il Terzo Settore. Passa il cinque per mille e il riordino delle esenzioni Ici sugli immobili destinati agli enti non profit senza l'atteso effetto retroattivo. Una manovra che contiene provvedimenti di grande impatto mediatico, ma che lasciano qualche perplessità relativamente alla loro futura applicazione.

Fondo nazionale per le Politiche Sociali

Per i prossimi tre anni a partire dal 2006 sono destinate al Fondo per le Politiche Sociali le risorse provenienti dalla riduzione dei costi della politica (comma 63). Nello specifico, è previsto il taglio del 10% delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento, del trattamento economico dei sottosegretari di Stato, delle indennità di funzione per i presidenti e gli organi amministrativi di Regioni, Province, Comunità montane e Comuni. Inoltre, sempre per i prossimi tre anni, è stato posto un tetto di spesa alle consulenze esterne. A queste risorse si aggiungono ulteriori eventuali economie di spesa che si potranno realizzare nella gestione del Senato della Repubblica

e della Camera dei deputati. La relazione tecnica prevede una minore spesa annua lorda di 15,6 milioni di euro per i parlamentari nazionali e per le figure assimilate e di 7,8 milioni di euro per i consiglieri delle 15 Regioni a statuto ordinario. Risorse ingenti, indubbiamente, ma che non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di Regioni e territorio in generale, con conseguenze che ricadono sugli enti del Terzo Settore, già colpiti negli ultimi anni dai pesanti tagli al Fondo nazionale per le Politiche Sociali.

Esenzione Ici non retroattiva

Un piccolo aiuto dal comma 133 ai Comuni che impedisce le richieste di rimborso agli enti non commerciali per l'Ici versata negli ultimi tre anni. Il comma 133 aggiunge infatti un periodo all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, chiarendo che «con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta». Ricordiamo che la legge citata ha esteso l'esenzione dall'Ici, oltre che per gli immobili utilizzati nella sfera istituzionale da enti pubblici e privati diversi dalle società, anche per gli immobili destinati a eventuale attività commerciale purché esclusivamente nello svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Gli enti non commerciali potranno eventualmente chiedere il rimborso per pagamenti effettuati dopo il 3 dicem-



bre 2005 per la rata dell'Ici scaduta il 20 dicembre. Nulla è cambiato per gli immobili degli enti senza scopo di lucro destinati a uso commerciale ma in attività diverse dalle precedenti oppure non utilizzati nell'ambito istituzionale. Si pensi per esempio a un immobile dato in affitto, o locato a terzi che resta assoggettato all'Ici.

Estensione alle Asp delle agevolazioni previste per le Onlus

Il comma 299 introduce la possibilità per le Regioni di estendere la riduzione o l'esenzione dall'Irap - operante in forza dell'art. 21, D.Lgs. n. 460/1997 - previsto per le Onlus, anche alle Aziende di servizi alla persona (Asp), cioè alle ex Ipab che hanno optato per mantenere la natura pubblica. Detto provvedimento potrà avere una notevole portata dato che molte Asp, alle quali si applica l'art. 10-bis, D.Lgs. n. 446/1997 (metodo retributivo), promuovono attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria che per loro natura sono labour intensive. Le Regioni che hanno previsto una specifica riduzione (che in alcuni casi è un'esenzione totale) a favore delle Onlus sono:

- Abruzzo,
- Basilicata,
- Emilia Romagna,
- Friuli Venezia Giulia (esenzione),
- Lombardia (esenzione),
- Marche,
- Molise (riduzione o esenzione),
- Puglia (esenzione),
- Sardegna (esenzione),
- Sicilia (esenzione),
- Toscana,
- Umbria,
- Valle d'Aosta (esenzione),
- Provincia di Bolzano (esenzione),
- Provincia di Trento.

Si ricorda però che per rendere operativa la riduzione o esenzione nei confronti delle Asp, le Regioni dovranno produrre un atto legislativo specifico.

5 per mille per Onlus, Aps, associazioni e fondazioni riconosciute

Ai commi dal 337 al 340 diventa pertanto operativa la previsione del 5 per mille⁽¹⁾. Il meccanismo è noto, simile all'8 per mille per le diverse confessioni religiose, rispetto al quale si aggiunge e non si sostituisce. Occorre premettere che il 5 per mille sarà effettivo con l'Unico 2007 riferito ai redditi prodotti dalle persone fisiche nel 2006.

In sostanza, il contribuente vincola la destinazione del 5 per mille delle imposte - che comunque deve versare - a una finalità tra quelle previste o ai soggetti previsti dal comma 337. Nella lett. a) di detto comma troviamo, accanto al non profit con maggiori qualifiche, cioè tutte le Onlus e le Aps nazionali e locali (iscritte ai registri nazionali e Regionali - quest'ultimi ove esistono, s'intende), anche le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in almeno uno degli 11 settori propri delle Onlus, dall'assistenza sociale e socio-sanitaria alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Quest'ultima previsione (l'introduzione delle simil-Onlus, per capirci) ci sorprende non poco, dato che allarga notevolmente la schiera dei possibili beneficiari, e nulla ci dice in merito a vincoli statutari quali il Non-Distribution Constraint, il vincolo di non distribuzione (degli utili), o il sistema di governance che preveda - per gli enti di tipo associativo - una sostanziale democraticità dei rapporti interni. Le lett. b) e c) del comma individuano come finanziabili i settori della "ricerca scientifica e dell'università" e la "ricerca sanitaria". Qui nulla si dice sulle caratteristiche soggettive dei beneficiari dei finanziamenti (pubblici, privati? Profit, non profit?).

La lett. d) individua la possibilità per il contribuente di erogare il 5 per mille a favore delle attività sociali svolte dal comune di residenza. Molte sono le domande che scaturiscono dalla lettura dei commi, soprattutto considerando



la portata del fiume finanziario che potrebbe abbattersi sul non profit e il welfare italiano. Un flusso stimato in 270 milioni nella relazione tecnica, nell'ipotesi di una percentuale di adesione pari a quella dell'8 per mille (41%). Le prime domande: tutti i soggetti di cui alla lett. a) (Onlus, Aps, simil-Onlus) sono di diritto elevati a beneficiari e il contribuente opererà nella assegnazione del proprio 5 per mille inserendo, per esempio, il codice fiscale in un riquadro della dichiarazione, oppure saranno gli ambienti ministeriali a elevare a finanziabili determinati enti tra quanti presenteranno richiesta? I criteri che saranno seguiti relativamente alle «modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse» si limiteranno ai settori b) e c) in cui manca l'elemento soggettivo o sarà esteso anche alla lett. a)? Perché non viene coinvolto il Ministero del Welfare nella scelta dei soggetti ammissibili ai finanziamenti e delle modalità del riparto delle somme, che tra l'altro è il soggetto deputato a tenere il Registro nazionale delle Aps? E l'Agenzia per le Onlus, non potrebbe essere di una qualche utilità coinvolgerla nella scelta delle organizzazioni o nella stesura dei criteri di scelta delle stesse, data la sua conoscenza sia normativa che «pratica» del settore? In definitiva, se il meccanismo deve agevolare l'attività meritoria del non profit, era veramente necessaria un'ingerenza così pressante dello Stato nello scegliere tra il non profit «selezionato» quello che - a suo dire - è ancor più meritevole delle nostre attenzioni e dei nostri soldi? Inoltre, era proprio necessario mettere in competizione tra loro soggetti e ambiti diversi come l'azione volontaria dei nostri concittadini a favore di soggetti svantaggiati, le Università o gli assessorati alle politiche sociali dei Comuni? Come si può rispondere al fatto che la misura d) non porterà i benefici sperati ai Comuni più poveri che proprio per il fatto di essere poveri si caratterizzano dalla presenza di abitanti con reddito medio ben al di sotto della

media e pertanto minori risorse da destinare ai loro assessorati? Non è un paradosso pensare che i poveri siano in grado di finanziarsi i servizi sociali? Il provvedimento nel suo complesso non ci appare scevro da ombre nella sua applicazione pratica, soprattutto in merito alle modalità di scelta dei destinatari e della sua reale efficacia in determinati settori.

Deducibilità delle donazioni per la ricerca scientifica

I commi da 353 a 355 apportano due sostanziali modifiche alle previsioni di deducibilità⁽²⁾ (senza limiti quantitativi) delle erogazioni da parte di aziende⁽³⁾ delle realtà pubbliche di ricerca scientifica e di alcune - ancora da individuare dal Governo - loro omologhe di natura privata e non profit.

La prima modifica consiste nella restrizione della deducibilità alle erogazioni ai soli finanziamenti per la ricerca e non anche alle altre attività istituzionali promosse dagli enti in oggetto. Interessandoci solo a quelli di natura privata (e non profit), questa limitazione può risultare grave se l'associazione o la fondazione riconosciuta esercitano, come spesso accade, anche attività di assistenza sanitaria e sono destinatarie di erogazioni per ambedue le attività. Dovrà essere cura del soggetto non profit chiedere all'azienda donatrice di vincolare la propria donazione a un progetto particolare, e propriamente di ricerca scientifica, pena l'indeducibilità dell'erogazione in caso di superamento dei limiti ex art. 100, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986.

La seconda modifica sostanziale consiste nell'aver definito l'oggetto della donazione; il legislatore, parlando di «trasferimento dei fondi», ha di fatto tolto la possibilità - prima esistente, anche se non esplicitata - di comprendere tra le erogazioni deducibili, oltre a quelle in denaro, anche quelle in natura e specificatamente in beni, casistica molto utile nel campo della ricerca scientifica ove l'utilizzo di attrezzature sofisticate e costose è parti-



colarmente intenso e importante. Segnaliamo infine la scelta discutibile del legislatore di togliere la previsione di deduzione sopra descritta dall'impianto del Tuir, e segnatamente dall'art. 100 che, nelle intenzioni della riforma di quasi venti anni fa⁽⁴⁾, avrebbe dovuto raccogliere tutte le ipotesi di deducibilità delle erogazioni, come testimonia l'ormai anacronistico comma 4, che recita (smentito dai fatti) che «le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi [...] non sono ammesse in deduzione».

Chiarimento per le associazioni e società sportive dilettantistiche

Il comma 128 fornisce un chiarimento in merito all'agevolazione introdotta dal comma 470, art. 1, legge n. 311/2004, Finanziaria 2005, per le attività pubblicitarie realizzate all'interno degli impianti, con capienza inferiore ai tremila posti, utilizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche per le loro manifestazioni a carattere non professionale. In pratica, la formulazione vigente è piuttosto oscura e viene chiarito che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Bisogna fare attenzione, perché permane l'imposta per la pubblicità realizzata da soggetti terzi.

Fondo per le comunità giovanili

È stato istituito dal comma 556, il Fondo nazionale per le comunità giovanili, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e volto a prevenire i fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti. Il fondo è dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2006, che verranno destinati per il 5% ad attività di comunicazione svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alla tossicodipendenza e nella quota restante, alle comunità giovanili individuate

con D.P.C.M. di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro i primi giorni di marzo del prossimo anno. Decreto con il quale verranno determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle domande.

Come già detto per il 5 per mille e per la "Più dai, meno versi", restano le perplessità in merito a questi decreti che identificano direttamente i fruitori dei contributi. Auspichiamo, innanzitutto, che il decreto venga promulgato e che tale comma non rimanga lettera morta come accaduto in passato con la De-Tax sperimentale (inserita all'art. 19 della legge finanziaria 2004 e mai applicata) proprio per l'assenza dei decreti applicativi, e che preveda una procedura trasparente per l'identificazione delle comunità giovanili potenzialmente beneficiarie oltre a permettere a nuovi soggetti di accedere all'eventuale albo, anagrafe o registro che si andrà a istituire.

Contributi per il Comitato italiano paralimpico

Al comma 580 sono stati stanziati 500mila euro a favore del Comitato italiano paralimpico (Cip) per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica. Ricordiamo che ai sensi della legge n. 189/2003, il Cip ha compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili.

Agevolazioni sui trasferimenti delle proprietà immobiliari dei Comuni

Il comma 576 aggiunge alle fondazioni anche le associazioni riconosciute all'elenco dei soggetti che possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o

LE REGOLE PER IL NON PROFIT



Finanziaria 2006

diritto, per le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410/2001. Tale agevolazione intende sostenere la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Rifinanziamenti di fondi e fondazioni

Il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, legge finanziaria 2005 è stato rifinanziato (comma 581) con 50 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate. I finanziamenti agevolati concessi dal Fondo, istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, hanno la forma dell'anticipazione rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. È stata rifinanziata (comma 429) anche la Fondazione

per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese prevista dalla legge finanziaria dell'anno passato, della quale è socio fondatore il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Al milione di euro avuto nel 2005 si aggiungono 3 milioni annui per il prossimo triennio. Infine, il comma 431 prevede un contributo di 2 milioni all'anno, a decorrere dal 2006 per la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; obiettivo è assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163/1985⁽²⁾.

* consulenti enti non profit

[Note:]

- 1) Per un approfondimento, cfr. Carlo Mazzini, «Cinque per Mille al Terzo Settore: opportunità o strumento di confusione?», in *Terzo Settore* n. 11/2005, *L'inserto*, pag. 1.
- 2) Art. 100, comma 2, lett c), D.P.R. n. 917/1986.
- 3) Più precisamente da soggetti Ires.
- 4) Allora art. 65.
- 5) Per un approfondimento, cfr. Sergio Ricci. In questo numero a pag. 19.

I CODICI TASCABILI DI GUIDA AL DIRITTO

**CODICE CIVILE
E DI PROCEDURA CIVILE
e leggi complementari**
G. Finocchiaro

Aggiornato con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e con il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il nuovo testo del materiale informativo modificato sull'articolo del codice di procedura civile abrogato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (art. decreto sulle competizioni). Il Codice risulta altresì aggiornato alla L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che ha modificato l'articolo 2637 del cod. civ. (aggiaggiato) e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, che ha modificato l'articolo 2712 del codice civile (ipoteche ai mezzi di trasporto).

Pagg. 1980 - € 20,00

**CODICE PENALE
E DI PROCEDURA PENALE
e leggi complementari**
R. Bricchetti

Aggiornato con la L. 18 aprile 2005, n. 62 e con la L. 31 luglio 2005, n. 155.

Tra le più recenti novità normative si segnalano la L. 22 aprile 2005, n. 60 che ha introdotto una nuova disciplina in tema di esenzione nei termini per l'imputazione delle sentenze contumaciali e del diritto di condanna, la L. 18 aprile 2005, n. 62 che, tra l'altro, ha organicamente riformato il sistema penale e degli illeciti amministrativi di abuso e di manipolazione delle informazioni di mercato, la L. 22 aprile 2005, n. 69 che ha modificato l'articolo 2712 del codice civile (ipoteche ai mezzi di trasporto), la L. 18 aprile 2005, n. 62 che ha modificato la voce Notificazioni e, in ultimo, la L. 31 luglio 2005, n. 155 che, al fine di prevenire e reprimere la lotta al terrorismo di matrice internazionale, ha introdotto nuove ipotesi di reato, aggravato il trattamento sanzionatorio di fattispecie già previste ed attuato rilevanti interventi in materia processuale.

Pagg. 1832 - € 17,00

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

EDIZIONE

Disponibile anche nelle migliori librerie.

© 2005 Edizione. Disponibile anche sul sito www.edizione.it